RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437

Arkimedica S.p.A.
Via Govi 25/A – 42025 Cavriago (RE) – Te. 0522 373763 Fax 0522 373764
www.arkimedica.it

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

ARKIMEDICA S.p.A.
Sede legale in Cavriago (RE), Via Govi n. 25/A
Capitale sociale € 10.800.000,00 int. versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Reggio Emilia
n. 01701100354

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cavriago (Reggio Emilia) presso il Centro S.L. La Cremeria, Via Guardanavona n. 9 alle ore 10.30 del 29 aprile 2009 in prima convocazione, ed occorrendo, del 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 del Gruppo Arkimedica.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e che abbiano depositato le proprie azioni ovvero per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, la comunicazione prevista dall'articolo 2370 Cod. Civ., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da un intermediario abilitato.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.
Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.
Hanno diritto a presentare liste di candidati gli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009, e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, debitamente sottoscritto dal socio o dai soci che la presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, entro il termine predetto: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante il diritto di presentazione della lista; (ii) i *curricula* professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata.
Le liste saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista.

Nomina del Collegio Sindacale

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.
Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate presso la sede sociale, entro il termine predetto: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante il diritto di presentazione della lista; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.
Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.
La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata.

Informazioni per gli Azionisti

Lo Statuto, il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.
Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.arkimedica.it nei termini di legge. Sul medesimo sito saranno fornite dettagliate istruzioni per raggiungere la sede assembleare.
Si avverte che l'attuale composizione della società non assicura la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

Cavriago, 13 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Cogorno

1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 del Gruppo Arkimedica.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno siete chiamati ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 di Arkimedica S.p.A. e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 del Gruppo Arkimedica.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 di Arkimedica S.p.A. evidenzia una perdita pari a euro 386.025,79 (importo all'unità di euro); pertanto Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio.

Maggiori commenti su quanto precede sono ampiamente contenuti nella relazione sulla gestione degli Amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato.

***

2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

L'Assemblea è pertanto invitata a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra un minimo di tre ed un massimo di diciotto stabiliti dall'articolo 13 dello Statuto, precisandosi che almeno un Consigliere, ovvero almeno due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58;
- determinare in uno, due o tre esercizi la durata della carica;
- fissare i compensi spettanti ai Consiglieri o le modalità per la loro determinazione.

Vi ricordiamo infine che la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dalla normativa attualmente in vigore e dall'articolo 13 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati gli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, debitamente sottoscritta dal socio o dai soci che la presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante il diritto di presentazione della lista; (ii) i *curricula* professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata. Ogni avente diritto può votare una sola lista. Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Il Consiglio propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da quattordici membri, tra cui almeno due amministratori indipendenti, e che resti in carica per il periodo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.

Con riferimento ai compensi da riconoscere agli Amministratori, il Consiglio propone che a ciascun Amministratore senza deleghe sia riconosciuto un compenso annuo pari ad Euro 12.000 ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti. Il Consiglio propone inoltre che l'Assemblea determini in complessivi massimi Euro 250.000 gli ulteriori emolumenti da ripartire tra gli Amministratori investiti di particolari cariche, inclusi il Presidente, gli Amministratori Delegati ed i membri di eventuali comitati speciali, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

***

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale termina con l'assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.

L'Assemblea è pertanto invitata a nominare i componenti del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, deve essere composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti i quali durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili" nonché alla nomina del Presidente e alla determinazione dei relativi compensi. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizione i applicabili.

L'art. 22 dello Statuto stabilisce che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate presso la sede sociale (anche ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/1999), almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata.

Lo Statuto prevede che due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs 1998, n. 58. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

Se alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Per quanto riguarda, infine, la determinazione dei compensi dei Sindaci, il Consiglio propone all'Assemblea di fissare il relativo importo annuo in base al minimo delle Tariffe Professionali dei dottori commercialisti.

Cavriago, 27 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Claudio Cogorno